

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Lazio - II Sezione, 31 gennaio 2005, n. 728

In caso di elezioni abbinate, legittimamente l'ufficio elettorale di sezione, una volta concluse le operazioni di voto, procede all'apertura e alla richiusura delle urne al solo fine di verificare la corretta introduzione nelle stesse delle schede di ciascuna consultazione elettorale.

Omissis.

Ciò evidenziato, si tratta di stabilire se l'apertura e richiusura delle urne elettorali al termine delle operazioni elettorali, costituiscano, come sostenuto dai ricorrenti, una insanabile illegittimità comportante l'annullamento ed il rinnovo delle operazioni elettorali comunali, ovvero se le stesse, come di contro sostenuto dalle parti resistenti, non siano precluse da alcuna disposizione di rango primario e debbano, conseguentemente, ritenersi legittime.

Il collegio ritiene di condividere la tesi delle parti resistenti.

Al riguardo il Collegio osserva, infatti, che non è rinvenibile nelle norme richiamate dai ricorrenti e, in generale, nell'ordinamento giuridico alcuna disposizione che, nell'ipotesi di elezioni abbinate, come nel caso di specie, precluda - e sanzioni con l'illegittimità delle operazioni elettorali - l'apertura e la successiva chiusura delle urne al termine delle operazioni di voto, al fine di verificare la corretta introduzione nelle rispettive urne delle schede elettorali di ciascuna consultazione elettorale, così come disposto dalla impugnata circolare ministeriale, alla quale hanno ottemperato i componenti delle sezioni contestate (e, deve ritenersi, di tutte le sezioni in campo nazionale).

Né tale preclusione è rinvenibile nell'art. 51, quarto comma, del D.P.R. 16.5.1960 n. 570, richiamato dai ricorrenti.

Detta disposizione, infatti, deve ritenersi inconferente, in quanto, come correttamente evidenziato dalle parti resistenti, sanziona la mancanza di suggellazione delle urne con la nullità delle operazioni elettorali nell'ipotesi di sospensione delle operazioni di voto e rinvio delle stesse alla giornata successiva, ipotesi questa completamente diversa dalla fattispecie in esame dove le operazioni di voto, al momento dell'apertura delle urne, erano state ormai ultimate e le urne per le votazioni comunali sono state, successivamente alla verifica di cui sopra, tempestivamente risuggellate e tali deve ritenersi siano rimaste, in assenza di contestazioni al riguardo, fino all'inizio dello scrutinio.

In altri termini, con detta disposizione si vuole tutelare l'integrità delle urne, al fine di garantire il pieno rispetto del principio della segretezza, della sincerità e della libertà del voto, nell'ipotesi di sospensione delle operazioni di voto. Nell'ipotesi di specie, invece, la temporanea apertura e richiusura delle urne delle elezioni comunali è avvenuta dopo l'ultimazione delle operazioni di voto e al solo fine di verificare che nessuna scheda relativa alle elezioni europee fosse stata erroneamente inserita nell'urna delle elezioni comunali. Ciò esclude la possibilità di una violazione del principio della segretezza, della sincerità e della libertà di voto, in quanto la predetta verifica, oltre ad essere intervenuta successivamente al termine delle operazioni di voto, richiedeva unicamente un esame delle schede dall'esterno - senza la necessità di un'apertura delle stesse - con conseguente non conoscibilità del contenuto del voto nelle medesime esprime.

A tale stregua, non sussistendo alcuna disposizione normativa preclusiva dell'apertura delle urne al termine delle operazioni di voto per le finalità di cui sopra, ancorché antecedentemente all'inizio delle operazioni di scrutinio, la previsione contenuta nella impugnata circolare deve ritenersi legittima e, conseguentemente, legittimo deve ritenersi l'operato delle contestate sezioni elettorali che a tale previsione si sono attenute (cfr. TAR Lombardia, Brescia, 26.11.1999 n. 967).

Né la conclusione di cui sopra può ritenersi in contrasto con la giurisprudenza richiamata dai ricorrenti (Cons.St., V, 18.1.1996 n. 70; C.G.A.R.S. 11.7.1985 n. 106).

In primo luogo, perché le richiamate decisioni si riferivano all'ipotesi di apertura delle urne nel corso delle operazioni di voto e non al termine delle stesse.

In secondo luogo, perché, come ben evidenziato dalla giurisprudenza successiva (Cons. St., V, 13.2.1998 n. 171), nelle predette decisioni l'illegittimità delle operazioni elettorali era stata ravvisata non nella mera apertura delle urne, isolatamente considerata, ma nella circostanza che l'apertura delle urne era stata accompagnata, in un caso, dalla ricerca, tra le schede votate, di quelle suscettibili di annullamento e, nell'altro caso, dalla ricerca di una scheda bianca irrualmente votata. Circostanze queste che, in quanto richiedevano l'apertura delle schede

elettorali, evidenziavano una, sia pure parziale, anticipazione dello scrutinio, con conseguente violazione del principio di segretezza dei voti espressi dagli elettori che, nella specie, stante le particolari finalità e modalità della contestata apertura delle urne, non è riscontrabile per le ragioni in precedenza evidenziate.

L'apertura delle urne nei termini, modalità e finalità di cui sopra, inoltre, deve ritenersi non soltanto legittima, ma, alla luce della legislazione vigente, anche ragionevole ed indispensabile, atteso che mira ad evitare evidenti conseguenze ed problemi gravissimi che si potrebbero verificare, nell'ipotesi di elezioni abbinate, nel caso di apertura delle urne delle elezioni comunali soltanto nel momento immediatamente precedente all'inizio del relativo scrutinio (rinvenimento di schede delle elezioni europee nell'urna delle elezioni comunali), quando cioè lo spoglio dei voti delle operazioni europee è già ultimato.

Per le ragioni in precedenza espresse risulta, conseguentemente, infondata l'ulteriore censura di violazione dell'art. 4 delle disposizioni sulla legge in generale, dedotta dai ricorrenti specificamente nei riguardi della circolare ministeriale, sull'assunto che la stessa si porrebbe in contrasto con la disciplina di rango primario dettata dal D.P.R. n. 570/1967.

Si è già in precedenza precisato, infatti, che non è rinvenibile nell'ordinamento giuridico e, quindi, nemmeno nella richiamata disciplina contenuta nel citato D.P.R. n. 570/1967, alcuna norma che precluda l'apertura delle urne nei termini, modalità e finalità previsti nella circolare medesima, il che esclude il dedotto contrasto.

Quanto, poi, alle operazioni elettorali svoltesi nella sezione 2, ove ad assunto dei ricorrenti tale apertura delle urne sarebbe avvenuta anche durante lo svolgimento delle operazioni di voto, in un momento in cui non era presente il pubblico, le dedotte censure risultano infondate per ragioni parzialmente analoghe a quelle già esposte.

Va premesso che l'asserita apertura delle urne nel corso delle operazioni non può ritenersi adeguatamente dimostrata, atteso che l'autodichiarazione del rappresentante di lista sig. ..., depositata dai ricorrenti - nella quale si afferma che nella predetta sezione n. 2 le urne sarebbero state aperte anche durante lo svolgimento delle votazioni del giorno 13 giugno - è nettamente contrastata dalle autodichiarazioni del Presidente e dei quattro scrutatori, depositate dalla difesa del comune resistente, dove si esclude che le urne siano state aperte durante le operazioni di voto, ma si riconosce unicamente che durante le operazioni di voto, al fine di controllare il numero dei votanti, la porta del seggio è stata chiusa con la presenza di tutti gli scrutatori ed i rappresentanti di lista, ivi compreso il citato sig. ..., il quale non risulta che abbia chiesto la verbalizzazione di quanto successivamente dichiarato.

Ciò premesso, la censura è, comunque, infondata alla luce della richiamata giurisprudenza (Cons.St, V, 13.2.1998 n. 171), condivisa dal collegio, secondo la quale, seppure l'apertura delle urne in un momento precedente allo scrutinio non è consentito, la mera apertura delle urne, isolatamente considerata, come già evidenziato, non è ex se sufficiente a determinare l'annullamento delle operazioni elettorali, essendo al riguardo necessario che a tale apertura facciano seguito operazioni (quali la ricerca di schede) che, in quanto richiedano l'apertura delle medesime, evidenziano una, sia pure parziale, anticipazione dello scrutinio, con conseguente violazione del principio di segretezza dei voti espressi dagli elettori che, nella specie, invece, non risulta nemmeno dedotto, essendosi limitati i ricorrenti a denunciare la mera apertura delle urne nel corso delle votazioni.

Parimenti infondata risulta, infine, la censura di violazione del principio generale - che sarebbe desumibile, tra gli altri, dagli artt. 51 e 63 del D.P.R. n. 570/1960 - secondo il quale tutta l'attività significativa posta in essere dalle sezioni elettorali dovrebbe essere verbalizzata e che, la stessa circolare non avrebbe esonerato le sezioni dall'obbligo della verbalizzazione.

E' sufficiente al riguardo rilevare che nessuna specifica disposizione, sia di rango primario che la stessa circolare, prescrive la verbalizzazione dell'apertura delle urne.

Peraltro, come si è espressa la giurisprudenza (cfr. Cons.St., V, 15.9.2001 n. 4830), in materia di operazioni elettorali - nel cui ambito si può procedere all'annullamento solo nell'ipotesi che ciò sia espressamente previsto dalla legge - sussiste il c.d. principio di strumentalità delle forme, per cui, tra tutte le possibili irregolarità, sono rilevanti solo quelle sostanziali tali da influire sulla sincerità e sulla libertà di voto. Ne consegue che l'illegittimità denunciata può ritenersi, al più, mera irregolarità, atteso che nella specie non risulta contestata la manomissione del materiale elettorale (cfr. Cons.St., V, 14.11.2000 n. 6104) e quindi la sincerità e la libertà del voto espresso dagli elettori. (cfr. C.G.A.R.S 29.11.1999 n. 618), limitandosi i ricorrenti ad evidenziare unicamente la mancata verbalizzazione che, peraltro, ben poteva essere richiesta dai rappresentanti di lista presenti e che hanno rilasciato le autodichiarazioni depositate dai ricorrenti.

In conclusione e per quanto sopra argomentato il ricorso risulta infondato in ordine a tutte le censure dedotte e va, conseguentemente, respinto con riferimento a tutti gli atti impugnati.

La reiezione totale del ricorso consente al collegio di prescindere dalla eccezione di parziale difetto di legittimazione passiva del Ministero dell'Interno, dedotta dalla difesa erariale per la parte in cui il ricorso è rivolto avverso le operazioni elettorali (non è contestata, invece, la legittimazione passiva nella parte in cui il ricorso è rivolto avverso la circolare ministeriale n. 65/04)

Omissis.